



COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 del 02.02.2017

COPIA

Oggetto: Esclusione dalla Compagnia Barracellare dei signori M.R., P.G. e P.F.

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	P
ZANDA ELISEO	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
RUGGIU NICOLA	ASSESSORE	A
MARONGIU CLAUDIA	ASSESSORE	P
PISU ANDREA	ASSESSORE	P
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA	ASSESSORE	P

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- numero 52 del 28 luglio 2011, con la quale veniva approvato il Regolamento della Compagnia Barracellare, in attuazione della Legge Regionale numero 25 del 15 luglio 1988;
- numero 59 del 11 novembre 2011, con la quale si procedeva alla costituzione della Compagnia Barracellare e alla contestuale designazione del Capitano nella persona del signor Ignazio Taris;

Richiamato il decreto Sindacale numero 13 del 30 agosto 2012, con il quale si è dichiarata l'immissione in servizio della Compagnia Barracellare per il triennio 2012/2015;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale numero 59 del 19 novembre 2015, con la quale si è provveduto alla designazione del Capitano della Compagnia Barracellare per il triennio 2015/2018, a seguito di intervenuto rinnovo automatico della stessa, nella persona del signor Ignazio Taris;

Vista la nota in data 30 novembre 2015, registrata al Protocollo 20658 del 1 dicembre 2015, allegata alla presente, con la quale nove Barracelli comunicavano la propria indisponibilità a svolgere il servizio di barracellato con decorrenza dal 1 dicembre 2015, per le motivazioni nella stessa nota rappresentate, inerenti al *mancato rimborso spese per i servizi resi nel periodo gennaio-ottobre 2015*;

Preso atto che, con successive note individuali registrate al Protocollo Generale ai numeri: 20945, 20948, 21017, 21022, 21069 del 2015, cinque dei suddetti Barracelli revocavano la propria indisponibilità, continuando a svolgere regolare servizio senza soluzione di continuità; uno sesto Barracello presentava le dimissioni in data 3 dicembre 2015; mentre i Barracelli M.R., P.G. e P.F. interrompevano effettivamente l'espletamento del servizio dal 1 dicembre 2015, come preannunciato con la citata nota;

Viste le relazioni del Capitano della Compagnia Barracellare, allegare alla presente:

- Protocollo 21164 del 10 dicembre 2015, con la quale si propone l'esclusione dalla Compagnia dei componenti M.R., P.G. e P.F. per i motivi nella stessa rappresentati;
- Protocollo 2622 del 16 febbraio 2016, con la quale si comunica il permanere dell'astensione dal servizio dei Barracelli M.R., P.G. e P.F., con gravi ripercussioni sul regolare funzionamento della Compagnia, oltre a evidenziare, a maggior supporto della proposta di esclusione, la commissione di reiterate infrazioni dei doveri d'ufficio da parte loro nel pregresso periodo, con applicazione di sanzioni disciplinari tra le quali diverse ammonizioni verbali e una sanzione pecuniaria; segnalando anche numerose lamentele da parte degli altri componenti per il comportamento scorretto dei tre durante i servizi svolti;

Viste le lettere dei Barracelli M.R. e P.G., allegare alla presente, rispettivamente registrate al Protocollo 7753 e 7754 del 28 aprile 2016, con le quali entrambi chiedono il motivo per cui sono stati sospesi dal servizio dal 1 gennaio 2016;

Dato atto che la Sindaca rispondeva a entrambi con note aventi rispettivamente Protocollo 10684 e 10685 del 14 giugno 2016, allegare alla presente, evidenziando che nessun atto formale di sospensione era mai stato adottato dall'Amministrazione nei loro confronti, e che, in realtà, i medesimi si erano volontariamente astenuti dal

servizio dal 1 dicembre 2015. Pertanto, chiedeva ai Barracelli di fornire chiarimenti in merito alla predetta volontaria e prolungata astensione e di comunicare la propria eventuale disponibilità alla ripresa del servizio; informando che, in caso contrario, l'Amministrazione avrebbe adottato i provvedimenti opportuni previsti dalla normativa vigente;

Considerato che anche il Barracello P.F. risultava aver attuato l'astensione dal servizio per il corrispondente periodo; per cui la Sindaca, con nota Protocollo 10682 del 14 giugno 2016, allegata alla presente, chiedeva anche a lui di fornire chiarimenti in merito e di comunicare la propria eventuale disponibilità alla ripresa del servizio; informando che, in caso contrario, l'Amministrazione avrebbe adottato i provvedimenti opportuni previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, in risposta alle note della Sindaca:

- il Barracello M.R., con lettera registrata al Protocollo 11709 del 30 giugno 2016, allegata alla presente, dichiarava, tra l'altro: *<<lo sono propenso al rientro nella Compagnia, a patto che mi si risponda alla lettera presentata da me stesso - Quando l'Amministrazione, i Consiglieri di maggioranza, la Giunta, (...) mi daranno copia scritta, protocollata (...), valuterò il rientro - Quando deciderò di rientrare in servizio, naturalmente, PRETENDO gli oneri che avrei dovuto percepire dal primo gennaio ai nostri giorni, non per causa imputabile al sottoscritto, come recita Lei nella lettera inviatami per mezzo A/R, "volontaria e prolungata astensione", ma bensì imputabile al Capitano, al suo vice e Voi amministratori>>*;
- il Barracello P.G., con lettera Protocollo 11708 del 30 giugno 2016, allegata alla presente, dichiarava, tra l'altro: *<<lo sono propenso al rientro nella Compagnia, a patto che mi si risponda alla lettera presentata da me stesso - Quando l'Amministrazione, i Consiglieri di maggioranza, la Giunta, (...) mi daranno copia scritta, protocollata (...), valuterò il rientro - Quando deciderò di rientrare in servizio, naturalmente PRETENDO gli oneri che avrei dovuto percepire dal primo gennaio ai giorni nostri, non per causa imputabile al sottoscritto, come recita Lei nella lettera inviatami per mezzo A/R, "volontaria e prolungata astensione", ma bensì imputabile al Capitano, al suo vice e Voi amministratori>>*;
- il Barracello P.F., con lettera Protocollo 11448 del 27 giugno 2016, allegata alla presente, dichiarava, tra l'altro: *<<Non capisco perché rischio di essere escluso dalla compagnia, forse perché ho chiesto una cosa lecita e cioè di capire come mai certe somme di denaro non erano state elargite in un determinato periodo dell'anno 2015 e preciso che la mia firma è stata apposta, solo per i servizi di barracellato, in quanto non avendo prestato servizio antincendio, nell'anno 2015, per motivi di lavoro, come sopra ho già riportato, non potevo chiedere in quella lettera rimborsi di antincendio>>*;

Con successive note indirizzate ai Barracelli M.R., P.G. e P.F., rispettivamente aventi Protocollo 14180, 14183 e 14185 del 1 agosto 2016, allegate alla presente, la Sindaca, al fine di promuoverne il rientro attivo nella Compagnia, ribadiva che nessun atto formale di sospensione dal servizio era mai stato adottato nei confronti dei suddetti Barracelli, e invitava i medesimi a presentarsi dal Capitano Taris per mettersi a disposizione della Compagnia Barracellare entro cinque giorni dal ricevimento delle predette comunicazioni. Precisando, inoltre, che nessun rimborso spese è dovuto per il periodo di volontaria astensione dallo stesso. Infatti, l'articolo 14 del Regolamento stabilisce che gli utili della gestione vengono ripartiti fra tutti i componenti la Compagnia in relazione all'opera da ciascuno prestata, sia sotto il

profilo quantitativo che qualitativo (comma 1) e che agli stessi vengono corrisposti i compensi per le ore di ronda effettivamente svolte (comma 2). Inoltre, il comma 4 vieta la ripartizione degli utili fra i Barracelli prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale, che, nella fattispecie, ha approvato il rendiconto contabile del secondo semestre 2015 con deliberazione numero 66 del 22 marzo 2016: pertanto, del tutto infondata e immotivata risulta la volontaria astensione dal servizio per l'asserita mancata distribuzione degli utili (<<rimborso spese>>), pretesa come dovuta già prima del 30 novembre 2015;

Preso atto che la prolungata assenza dei menzionati Barracelli ha creato e continua a creare non poche difficoltà alla Compagnia, la quale deve garantire i servizi di competenza con un numero inferiore di Barracelli; infatti, in base all'articolo 5 del Regolamento il numero complessivo dei componenti non può essere superiore a 20 unità e i Barracelli M.R., P.G. e P.F., pur facendo parte della Compagnia, di fatto non prestano servizio sin dal 1 dicembre 2015 e ciò non consente l'arruolamento di altri Barracelli;

Vista la relazione del Capitano della Compagnia Barracellare registrata al Protocollo 18206 del 3 ottobre 2016, allegata alla presente, con la quale è nuovamente proposta alla Giunta comunale l'esclusione dalla Compagnia Barracellare dei Barracelli M.R., P.G. e P.F., per le motivazioni nella stessa rappresentate;

Preso atto che i suddetti Barracelli rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza e detengono pertanto un'arma nonostante non prestino servizio nella Compagnia da più di un anno;

Visti i commi 6 e 7 dell'articolo 23 della Legge Regionale 15 luglio 1988, numero 25, nonché l'articolo 30, comma 2, del Regolamento, che disciplinano rispettivamente i casi di esclusione dalla Compagnia Barracellare e la competenza in capo alla Giunta Comunale, che delibera su proposta motivata del Capitano e previa audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta;

Ritenuto che il comportamento dei citati Barracelli integri le gravi violazioni di cui al comma 6 dell'articolo 23 della Legge Regionale numero 25 del 1988; in particolare, integri gravi atti di insubordinazione e violazione dei doveri d'ufficio, nonché interruzione e abbandono del servizio per essersi arbitrariamente astenuti dallo stesso dal 1 dicembre 2015 sino a oggi, nonostante i ripetuti inviti a rientrare in servizio con le sopra richiamate note;

Dato atto che con le note Protocollo 20828, 20833 e 20837 del 2 novembre 2016 i Barracelli M.R., P.G. e P.F. sono stati invitati, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, della Legge Regionale 25 del 1988 e articolo 30, comma 2, del Regolamento, a manifestare la volontà di essere sentiti in merito alla proposta di esclusione;

Considerato che soltanto i Barracelli P.G. e M.R., con note registrate rispettivamente al Protocollo 21546 del 11 novembre 2016 e 21630 del 14 novembre 2016, hanno chiesto di essere sentiti in merito, mentre P.F. non ha formulato analoga richiesta;

Dato atto che in data 19 gennaio 2017 la Giunta comunale ha sentito i signori P.G. e M.R. in relazione ai fatti a essi attribuiti, senza che i medesimi abbiano fornito adeguata e fondata giustificazione sia per la volontaria astensione dal servizio dal 1 dicembre 2015, sia per la mancata ripresa dello stesso nonostante gli inviti da parte della Sindaca, cui, per giunta, avevano dato riscontro con le lettere sopra riportate per estratto, in cui condizionavano il rientro in servizio alla propria discrezione e a condizione di una tanto pretesa quanto non dovuta distribuzione degli utili per il pregresso periodo del 2015. In particolare:

- il signor M.R. ha riferito di aver chiesto al Capitano Taris di rientrare in

servizio, ma di non essere stato reinserito in quanto quest'ultimo rimetteva all'Amministrazione comunale la decisione in merito (come da regolamento) a causa della sua volontaria prolungata astensione. Inoltre, si aspettava ulteriori chiarimenti, nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli altri Barracelli firmatari della stessa dichiarazione di astensione (senza tener conto che questi non vi avevano dato seguito, ma, anzi, l'avevano immediatamente revocata per iscritto). Mossegli verbalmente le contestazioni circa il fatto che, nonostante i reiterati inviti da parte della Sindaca a ripresentarsi in servizio, non solo non vi aveva ottemperato, ma aveva risposto con la nota sopra richiamata per estratto, e chiesta una spiegazione in merito da parte degli Assessori presenti, il medesimo ha riferito di non aver capito bene, o di aver interpretato male. Tuttavia, il tenore degli inviti (più che espliciti e inequivocabili) e delle sue risposte scritte, escludono ogni possibilità di dubbio o incerta interpretazione dell'esortazione a ripresentarsi in servizio e di mettersi a disposizione del Capitano Taris;

- anche il signor P.G., al quale sono state mosse analoghe contestazioni, rispondeva sostanzialmente nello stesso modo, aggiungendo la considerazione che, a suo avviso, erano stati gli altri componenti della Compagnia, in particolare il Capitano e il Vice Comandante, a essersi comportati male nei suoi confronti;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'esclusione dei signori M.R., P.G. e P.F. dalla Compagnia Barracellare, ai sensi dell'articolo 23, commi 6 e 7, della Legge Regionale numero 25 del 15 luglio 1988 e dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento comunale, per le motivazioni sin qui ampiamente rappresentate;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. In accoglimento della proposta del Capitano Ignazio Taris di cui in premessa, di escludere dalla Compagnia Barracellare i signori M.R., P.G. e P.F. ai sensi dell'articolo 23, commi 6 e 7, della Legge Regionale numero 25 del 15 luglio 1988 e dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale numero 52 del 28 luglio 2011;
2. Di demandare al Settore Polizia Locale per le dovute comunicazioni al Prefetto di Cagliari per la conseguente revoca della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza in capo ai medesimi;
3. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 31/01/2017

IL RESPONSABILE
F.TO PIERLUIGI DEIANA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MARIA PAOLA SECCI

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02/02/2017 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **09/02/2017** al **24/02/2017** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 09/02/2017, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 24/02/2017

LA SEGRETARIA GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 09.02.2017